

Zola Predosa, 4 maggio 2020

Prot. n. 11174/2020

ORDINANZA N. 19 del 04/05/2020

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – PROVVEDIMENTI URGENTI E TEMPORANEI A SEGUITO DEL D.P.C.M. 25 APRILE 2020 E DELL'ORDINANZA REGIONALE N. 74 DEL 30.04.2020 - INDIVIDUAZIONE MISURE PER GARANTIRE LA SALUTE PUBBLICA DELLA COMUNITA' LOCALE

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 di “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, è stato dichiarato, per sei mesi, e dunque fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- con Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 recanti “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, è stato, tra l'altro, disposto all'art.2 che “le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dei casi di cui all'art. 1, comma 1”;
- con DPCM del 08 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, sono state previste ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTI

- il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
 - il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il D.P.C.M. 10.04.2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- il DPCM 26.04.2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
 - l'Ordinanza contingibile e urgente n. 1 del 23/02/2020 con cui il Ministro della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna, preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica e del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi notificati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, detta le misure urgenti e straordinarie per il contenimento adeguato della diffusione del COVID-19 nella Regione Emilia-Romagna;

- il Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n.16 del 24.02.2020, recante “Chiarimenti applicativi in merito all’ordinanza contingibile e urgente n. 1 del Ministero della Salute, d’intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 2019", nel quale, in particolare, si precisa che resta facoltà delle Autorità Territorialmente competenti disporre ulteriori e specifiche prescrizioni laddove necessarie in ragione di particolari esigenze delle comunità locali;
- il Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 61 del 11.04.2020, recante “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19” ;
- il Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 66 del 22.04.2020, recante “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Integrazione dell'ordinanza n. 61 del 11.04.2020”;
- il Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 69 del 24.04.2020, recante “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da covid-19. Provvedimenti in merito ai territori della provincia di Rimini e del Comune di Medicina”;
- il Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 74 del 30.04.2020, recante “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;

RICHIAMATI altresì:

- l’art. 1 punto 6 del DPCM del 11/03/2020 con il quale testualmente si dispone che “Fermo restando quanto disposto dall’art.1, comma 1, lett. e) del D.P.C.M. del 8 Marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza;
- l'art. 87 comma 1 del DL 18/2020 a norma del quale “Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità' ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni”, che conseguentemente limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza;

DATO ATTO CHE con apposito provvedimento a firma congiunta del Sindaco e del Segretario Generale perfezionato in data 13 marzo us e conservato agli atti, prot. n. 7600/2020, sono stati individuati i servizi indifferibili e da rendere in presenza con particolare riferimento a:

- Stato Civile (per la registrazione di nascite - su appuntamento - e morte)
- Notificazioni atti (limitatamente alla scadenza durante il periodo di emergenza previsto dal DPCM del 8 marzo 2020)

- Presidio del centralino telefonico
- Rilascio attestazioni e certificazioni indifferibili e urgenti
- Presidio dei servizi di Comunicazione e di Segreteria del Sindaco
- Presidio del territorio con particolare riferimento per le attività a supporto della Protezione Civile
- Elaborazioni stipendiali per il personale dell'Ente in raccordo con il Servizio Personale Associato
- Ogni attività non elaborabile in remoto che, se non svolta nei termini previsti da norme di qualsiasi rango, crei danno all'Amministrazione

adottando contestualmente tutte le azioni necessarie a favorire il più ampio ricorso al cd "lavoro agile", alla rotazione del personale, alla fruizione degli istituti di congedo, della banca ore o istituti analoghi, nonché delle ferie pregresse nel rispetto della disciplina definita dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro";

RICORDATO ALTRESI' CHE attualmente per i Servizi di sportello è prevista un'apertura al pubblico dalle 09.00 alle 12.00 il lunedì, martedì e sabato e dalle 14.30 alle 18.00 il giovedì;

RILEVATO CHE con l'adozione degli ultimi provvedimenti a livello nazionale e regionale, che prevedono una maggiore possibilità di spostamento da parte delle persone e una graduale riapertura di diverse attività produttive, anche l'Amministrazione Comunale deve prevedere un parziale ampliamento dell'attuale orario di apertura dei Servizi Comunali a sportello per meglio rispondere alle diverse esigenze del territorio, con particolare riferimento all'URCA – Sportello del Cittadino;

RITENUTO ALTRESI' URGENTE E INDEROGABILE, adottare alcune misure tese a garantire la salvaguardia della salute pubblica con particolare riguardo al divieto di assembramento e al rispetto delle norme che richiedono una distanza minima interpersonale pari a 1 metro;

RICHIAMATO il sopra citato Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 74 del 30.04.2020 e in particolare:

- il punto 4 a norma del quale "È consentita la riapertura dei cimiteri. Orari di apertura e modalità di accesso potranno essere definiti dalle amministrazioni comunali territorialmente competenti. Resta salvo quanto definito dal dpcm del 26 aprile 2020 in tema di cerimonie funebri"
- il punto 5 che dispone la riapertura di parchi e giardini
- il punto 6 che prevede "la possibilità di riapertura delle biblioteche per la sola attività di prestito, assicurando che la consegna e la restituzione dei volumi avvenga con modalità idonee ad evitare qualsiasi rischio di contagio";

RICHIAMATO altresì il punto 1) lettera a) del sopra citato Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n.61 del 11.04.2020 che prevede la possibilità di "coltivazione del terreno per uso agricolo e l'attività diretta alla produzione per autoconsumo anche all'interno di orti urbani e comunali";

VISTE le proprie precedenti ordinanze:

- n. 9 del 17/03/2020 avente ad oggetto "Emergenza epidemiologica da COVID-19 – Provvedimenti urgenti e temporanei a seguito del DPCM. 11 marzo 2020 e Di. n. 2/2020 Ministro Pubblica Amministrazione -

Individuazione misure per garantire la salute pubblica della comunità locale” conservata agli atti prot. n. 7823/2020;

- n. 16 del 23/04/2020 avente ad oggetto “Emergenza epidemiologica da COVID-19 – Provvedimenti urgenti e temporanei per l'accesso contingentato agli orti comunali” conservata agli atti prot. n. 10731/2020;

VISTO E RICHIAMATO il Regolamento per l'assegnazione e la gestione di piccoli appezzamenti di terreno da coltivare ad orto” approvato con deliberazione consiliare n. 49/2016;

CONSIDERATO CHE tali orti svolgono anche una funzione correlata di aggregazione sociale al momento vietata per la salute propria e pubblica;

CONSIDERATO CHE:

- al momento, risulta ancora necessario adottare misure a tutela della salute pubblica;
- allo stato attuale si ritiene necessario disciplinare in maniera dettagliata l'uso di alcune aree/strutture pubbliche al fine di evitare comportamenti in violazione del mantenimento della distanza minima interpersonale pari ad almeno un metro;

RITENUTO URGENTE E INDEROGABILE in ragione delle attuali maggiori possibilità di movimento e di accesso a spazi pubblici adottare provvedimenti volti a disciplinare l'accesso ai cimiteri, alle aree di sgambamento cani e alle aree ortive comunali, nonché a disciplinare gli orari di apertura di alcuni Servizi Comunali;

RITENUTO PERALTRO che le misure di cui sopra rivestano un carattere di assoluta urgenza e di primaria importanza nell'avvio della cd. “Fase due” volta a una ripresa graduale nei diversi settori delle attività sociali, economiche e produttive;;

VISTO l'art. 50, comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” e successive. modifiche ed integrazioni che attribuisce al Sindaco la competenza all'adozione di ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

ORDINA

per le motivazioni espresse in narrativa:

1) L'accesso al cimitero comunale è ammesso al pubblico tutti i giorni dalle ore 14.00 alle 18.00; le cerimonie funerarie si svolgeranno nell'orario antimeridiano nel rispetto di quanto disposto dall'art. 1 lett. i) del DPCM 26 aprile 2020 che prevede riti da celebrare possibilmente all'aperto, alla presenza dei soli congiunti fino a un massimo di 15 persone, indossando dispositivi di protezione e rispettando la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

2) L'accesso agli orti comunali è ammesso ai soli assegnatari (fatto salvo l'accesso da parte di familiari) dalle ore 00.00 del 4 maggio 2020 e sino alle ore 24.00 del 17 maggio 2020 mediante contingentamento degli

accessi secondo un calendario adottato dall'Area Servizi alla Persona e alle Imprese da adottare nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) accesso su turni giornalieri (antimeridiano e pomeridiano) e a giorni alterni dalle 6.30 alle 12,00 e dalle 15.00 alle 19.00 tutti i giorni della settimana
- 3) L'accesso alle aree di sgambamento cani è ammesso a una sola persona per volta fino a un massimo di 15 minuti là dove vi siano altre persone in attesa di fruire dello spazio
- 4) il rigoroso rispetto, negli spazi sopra indicati, delle seguenti disposizioni atte a contribuire alla salvaguardia della salute pubblica:
 - a) uso dei guanti personali in lattice usa e getta;
 - b) uso di dispositivi di protezione individuale secondo le indicazioni contenute nel DPCM 26 aprile 2020;
 - c) mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro con divieto di intrattenimento fra le persone e di assembramento;
 - d) sospensione di qualsiasi attività di aggregazione sociale

DISPONE

1) la ripresa dei mercati settimanali per la sola vendita di generi alimentari a partire dal 4 maggio 2020 secondo modalità, definite dai competenti Servizi Comunali anche in accordo con i titolari dei posteggi, tali da assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020 con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- costante mantenimento del distanziamento interpersonale
 - ampia possibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani
 - uso dei guanti "usa e getta" nelle fasi di acquisto
 - previsione di differenti percorsi di entrata e di uscita
 - informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa
- garantendo altresì il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi

2) la riapertura della Biblioteca Comunale per le sole attività di prestito librario potrà avvenire unicamente nel momento in cui sarà assicurato il rispetto delle disposizioni di cui al punto 6 del Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 74 del 30.04.2020

3) l'ampliamento a partire dal 4 maggio 2020 degli orari di accesso all'URCA – Sportello del Cittadino secondo la seguente articolazione settimanale:

- lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle ore 08.00 alle 12.30
- giovedì dalle ore 14.30 alle 18.00
- domenica chiusura totale

assicurando per tutto il personale presente, anche negli altri Servizi, il rispetto delle disposizioni di cui all'Allegato 6 "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali" del DPCM 26 aprile 2020

4) la riapertura dei parchi e giardini pubblici ferma restando la chiusura delle aree attrezzate per il gioco dei bambini e per l'attività sportiva all'aperto

RACCOMANDA

a) a tutti:

- il rigoroso rispetto delle disposizioni relative al divieto di assembramento nelle strade, nelle piazze, aree verdi, pubbliche e private, anche condominiali, nonché il rispetto delle disposizioni contenute nel DPCM 26 aprile 2020 atte a contribuire alla salvaguardia della salute pubblica
- l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi aperti al pubblico e all'aperto dove non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale di almeno un metro

b) alle persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità o con stati di immunodepressione congenita o acquisita:

- di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità.

A V V E R T E

che la Polizia Locale è incaricata di vigilare sul rispetto della presente ordinanza anche attraverso controlli giornalieri su tutto il territorio comunale;

che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, la violazione, ove non costituisca reato, è punita ai sensi dell'art. 4 comma 1 – 3 del DL 19/2020.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia-Romagna entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla notifica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

La presente ordinanza è pubblicata all'albo pretorio ed è fatto ordine a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Copia della presente Ordinanza è comunicata al Ufficio Territorio del Governo, alla locale Stazione dei Carabinieri, alla Polizia Locale dell'Unione Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia e alla Regione Emilia-Romagna.

Il presente provvedimento decorre dalla data odierna e fino al giorno 17 maggio 2020.

Il Sindaco
Davide Dall'Omo

(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)